

15/19 LIQ

Studio Legale Fadda
Associazione professionale
Via Peschiera 22 - 16122 GENOVA
Tel 010/888782 - Fax 010/812987
slf@studiolegalefadda.it

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE FALLIMENTARE

COPIA

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
DEI BENI EX ART. 14 TER L. 3/2012

La signora Carla Pascale, C.F. PSCCRL59R68D969X, nata il 28 ottobre 1959 a Genova ed ivi residente in via dei Ciclamini 43 int. 8, elettivamente domiciliata in Genova, via Peschiera 22, presso lo studio degli avvocati Diego Dapelo (C.F. DPLDGI69B02D969C, pec d.dapelo@pec.studiolegalefadda.it, fax 010.812987) e Stefano Fadda (C.F. FDDSFN66L2D969W, pec s.fadda@pec.studiolegalefadda.it, fax 010.812987) che, giusta procura in calce alla presente, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, la rappresentano e la difendono nel presente procedimento,

con l'ausilio del Professionista Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento - ODCEC di Genova - nella persona del dottor Federico Hardonk, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Genova, con studio in via Ippolito D'Aste 3/11 sc. d, PEC: federico.hardonk@pec.commercialisti.it,

PREMESSO CHE

- o la ricorrente si trova nella situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 L. n. 3/2012, caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile tale da determinare un'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
- o la ricorrente riveste la qualifica di "consumatore", in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriale o professionale;
- o la signora Pascale ha depositato presso l'ODCEC dell'Ordine dei

depositato in Cancelleria
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina BURZI
Il Cancelliere
25/10/2019

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova istanza per la nomina di un professionista facente le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (**doc. 1**), nominato in data 20 febbraio 2019 nella persona del dott. Federico Hardonk, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Genova, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., con studio in Genova, via Ippolito D'Aste 3/11 sc. d, PEC: federico.hardonk@pec.commercialisti.it, quale esperto per svolgere le funzioni attribuite dalla L. n. 3/2012 (**doc. 2**);

- o ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. n. 3/2012, come verificato dall'OCC, la ricorrente:
 - non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;
 - non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla predetta legge n. 3/2012;
 - non ha subito per cause a sé imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14 bis L. n. 3/2012;
- o ha fornito presso lo studio del Professionista OCC e in questa sede tutta la documentazione idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare come richiesto dall'articolo 14 ter, comma 5, L. n. 3/2012;
- o l'art, 14 – *ter*, comma 3, Legge n. 3/2012 prevede che alla domanda di liquidazione siano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché una relazione particolareggiata dell'Organismo della Composizione della Crisi come previsto dall'art. 9, comma 3 bis , Legge 3/2012;

tutto ciò premesso, la Sig.ra Pascale, come sopra rappresentata, difesa e

domiciliata, chiede di essere ammessa alla procedura di sovraindebitamento e pertanto deposita la presente proposta di liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 14-ter L. n. 3/2012 unitamente alla relazione particolareggiata del Professionista nominato dall'OCC e all'ulteriore documentazione richiesta.

1. BREVI CENNI SUL DEBITORE E SUL DEBITO

La Signora Carla Pascale presta attività di lavoro dipendente Pubblico con contratto a tempo pieno e durata indeterminata presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca – EX MPI percependo la somma mensile netta di euro 1.300,00 quale unica fonte di reddito. Il suo nucleo familiare è composto dal figlio nato a il , senza occupazione, alcoolista e ludopatico, attualmente in cura presso il SERT (doc. 21).

Una delle cause del sovraindebitamento della Pascale è da individuarsi nella morte, avvenuta in data 19 aprile 2018, della madre convivente e beneficiaria di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento di circa euro 1.100,00 mensili che, unitamente allo stipendio percepito, permettevano alla stessa di adempiere alle proprie obbligazioni, contratte solo al fine di aiutare economicamente il figlio che, oltre ad essere iscritto all'Università, ha assunto la gestione di un bar e, a seguito della frequentazione di persone sbagliate, è stato indotto all'abuso di alcool, stupefacenti e gioco d'azzardo.

Negli ultimi anni, sempre a causa di queste cattive frequentazioni, il figlio è diventato sempre più violento, iniziando altresì a sottrarre, accedendovi on-line, denaro dal conto corrente bancario della madre, denaro speso giocando d'azzardo on-line. Solo con l'intervento ripetuto delle Forze dell'Ordine la madre è riuscita a fare entrare il figlio nel percorso di riabilitazione del SERT, tuttora in atto.

2. SINGOLE POSTE DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Di seguito viene delineata la domanda nelle sue linee essenziali con l'esposizione delle entrate e delle uscite conseguenti ai pagamenti offerti ai creditori.

2.1 ATTIVITÀ PATRIMONIALI E REDDITUALI MESSE A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI

L'attivo messo a disposizione dei creditori sostanzialmente è costituito unicamente dalla quota disponibile della propria retribuzione mensile derivante dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al netto delle spese necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare e delle spese in prededuzione per il pagamento dei compensi del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC.

La signora Pascale è proprietaria al 50% di un bene immobile in Sicilia, ereditato dalla madre e sito nel comune di Novara di Sicilia, via Passito n. 14 pt -1-2 di mq. 36 e aree scoperte mq. 35, categoria catastale A/6 , vani 2,5, che mette a disposizione dei creditori anche se difficilmente appetibile trattandosi di abitazione rurale e in pessimo stato di conservazione, sicché il presunto valore di realizzo sarebbe del tutto ininfluenza ai fini del soddisfacimento dei creditori, tenuto conto dello scarso valore dell'immobile, della difficoltà di vendere una quota e degli elevati costi di procedura della vendita (**doc. 3**).

La ricorrente è altresì proprietaria di un'autovettura Hyundai, modello Atos Prime, immatricolato in data 11 gennaio 2007, targato DE999ZN, di non rilevante valore, oggetto di fermo amministrativo dal 29 gennaio 2016 (**doc.4**).

L'arredo presente presso l'abitazione di residenza risulta privo di valore di realizzo, come emerge dalla documentazione fotografica allegata sub **doc. 5**.

La Pascale è, inoltre, intestataria delle quote sociali nella misura del 95% della

società Mast'anto' S.r.l.s. con sede legale in Genova, corso Sardegna 152 - 154 (doc. 6), precedentemente concessa in affitto d'azienda dall'amministratore unico, contratto oggi risolto con conseguente cessazione dell'attività.

Non ha rilasciato fidejussioni a garanzia dei debiti del figlio.

E' titolare di conto corrente n. 953 acceso presso la B.P.M. S.p.a. che alla data del 03 aprile 2019 presenta un saldo negativo di euro 377,51. Il conto gode di un fido di cassa per euro 500,00 per un anno (doc. 7).

La ricorrente riporta di seguito le certificazioni uniche degli ultimi tre anni, da cui è possibile desumere la propria capacità reddituale (doc. 8).

REDDITO	730/2016	730/2017	730/2018
Imponibile	19.047	18.749	17.360
Imposte	3.161	3.067	2.629
Add.reg.co	411	402	366
Tot. netto	15.475	15.280	14.365

2.2 FABBISOGNO PER IL PROPRIO MANTENIMENTO

Nel nucleo familiare della ricorrente è presente anche il figlio ludopatico, che attualmente però vive per conto suo a Milano dove è in cura presso il SERT.

Pertanto, per soddisfare i bisogni propri e della famiglia lo scrivente ritiene che siano necessari circa euro 1.050,00 mensili, come risulta dagli importi dettagliati nella seguente tabella (doc. 9):

ELENCO SPESE SOSTENTAMENTO	MENSILI	ANNUE
Spese alimentari	250,00	3000,00
Spese utenze (gas,luce,acqua)	110,00	1320,00
Spese mediche	25,00	300,00
Canone locazione	350,00	4200,00

Spese trasporti	75,00	900,00
oneri condominiali	40,00	480,00
TARI	25,00	300,00
Imprevisti	100,00	1200,00
Fondo pensione	50,00	600,00
Telefonia	25,00	300,00
Totale	1050,00	12600,00

Nel dettaglio le voci sopra riportate sono state così individuate:

- l'importo del canone di locazione è stato dedotto dal contratto di locazione abitativa agevolata del 9 novembre 1995 stipulato con l'allora IACP (**doc. 10**);
- gli importi delle utenze (gas, luce e telefono), sono stati stimati sulla base della media delle corrispondenti spese sostenute negli ultimi mesi (**doc. 11**);
- l'importo della TARI deriva dalla media del totale dovuto per l'anno 2017 (**doc. 12**);
- le voci residue sono state stimate sulla base delle abitudini personali della richiedente;

3. RICOSTRUZIONE DEL PASSIVO

Nel prosieguo sono analizzate nel dettaglio le singole voci del debito nei confronti dei creditori.

La ricorrente indica di aver contratto in precedenza finanziamenti a scopo personale per i bisogni della propria famiglia, rispettivamente con:

- **Istituto Bancario del Lavoro (IBL) S.p.A.:** contratto di finanziamento sottoscritto in data 20 dicembre 2017 per l'importo di euro 31.200,00 (**doc. 13**) con cessione della quota di un quinto dello stipendio. Il piano di ammortamento prevede la restituzione dell'importo erogato in n. 120 rate

del valore di 260 euro ciascuna con scadenza ultima il 30 marzo 2026. Il versamento delle rate a rimborso del debito avviene in maniera automatica su base mensile tramite il meccanismo della cessione del quinto dello stipendio operato dall'Amministrazione datrice di lavoro. Il debito residuo alla data del 31 marzo 2019 ammontava ad euro 27.820,00;

- **Agos Ducato S.p.A.:** contratto di finanziamento n. 343134 (**doc. 14**) sottoscritto in data 10 maggio 2013 per l'importo complessivo euro 17.820,00 da rimborsare in n. 108 rate mensili del valore di 165,00 euro ciascuna con scadenza ultima l'8 dicembre 2019 con importo residuo di euro 4.130,33;
- **Piccolo prestito Pitagora S.p.a.:** contratto di finanziamento n. 191657 (**doc. 15**) stipulato nel maggio 2012 per euro 22.200,00 con scadenza al maggio 2022 e delegazione di pagamento n. 191657 con una rata mensile di euro 185,00. Il debito residuo ammonta ad euro 7.955,00;
- **Santander Consumer Bank S.p.A.:** contratto di finanziamento n. 6645612 stipulato in data 2 giugno 2011 per n. 84 rate mensili di euro 157,00 con scadenza 15 agosto 2018. Il debito residuo ammonta ad euro 476,00;

3.1 Equitalia Servizi Riscossione S.p.A.

La ricorrente ha ricevuto nel corso degli anni una serie di cartelle di pagamento da parte dell'ente della riscossione per il mancato pagamento della tassa automobilistica dell'autoveicolo già indicato e per contravvenzioni del codice della strada riconducibili allo stesso mezzo. Tra gli importi a ruolo non sono compresi tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, né IVA e ritenute.

Sul punto si precisa che la ricorrente ha ricevuto tali cartelle perché il veicolo è formalmente di sua proprietà, ma lo stesso veniva utilizzato dal figlio che, come sopra detto, era dedito a diverse patologie per dipendenze. L'ammontare

del debito erariale (quasi totalmente afferente tributi amministrativi) risultante dall'atto di pignoramento dei crediti presso terzi promosso da Equitalia Nord S.p.a. Agente della Riscossione per la provincia di Genova ai sensi dell'art.72 bis D.P.R. 602/1973 notificato in data 21 marzo 2016, a seguito del quale è stata assegnata all'Agente della Riscossione una parte della retribuzione pari ad euro 125,71 mensili con scadenza febbraio 2042, era pari ad euro 38.812,56 comprensivo degli interessi di mora e compensi di riscossione calcolati alla data del 21 marzo 2016.

L'estratto dei ruoli acquisito dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione alla data del 27 febbraio 2019 riporta un debito erariale complessivo di euro 61.234,84 (doc. 16).

Si precisa che tali ruoli sono in parte prescritti e altri rientrano nello stralcio previsto del d.Lgs. 119/2018 cd "*pace fiscale*".

Inoltre sono state liquidate le imposte di successione sull'eredità della madre ammontanti ad euro 600,00 circa e allo stato non pagate per mancanza di liquidità oltre alla commissione Patronato CAAF, pari a circa euro 300,00, per la presentazione e redazione della relativa dichiarazione di successione.

Non sono stati compiuti atti dispositivi patrimoniali negli ultimi cinque anni, come da dichiarazione allegata (doc. 23).

3.2 Crediti prededucibili del professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC

Alla posizione debitoria sopra indicata si aggiunge il compenso del Professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC nella presente procedura, pari ad euro 1.497,30 oltre CP (4%) e IVA (22%) per un totale di 1.826,71 euro, importo determinato in conformità all'art. 15 comma 9 della L. n. 3/2012, ossia apportando una riduzione del 40% al compenso calcolato per il curatore ex D.M. n. 30/2012.

4. PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Considerata l'entità del proprio debito e l'ammontare delle attività disponibili, la debitrice si trova nell'impossibilità di poter soddisfare integralmente i propri creditori.

La signora Pascale si è determinata a chiedere a codesto Ecc.mo Tribunale di essere ammessa alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. n. 3/2012, prevedendo:

- o il pagamento delle spese relative al proprio mantenimento su base mensile;
- o il pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione rappresentate dal compenso del professionista, nominato a fungere da OCC, pari ad euro 1.826,71 (compresa CP ed IVA), da effettuarsi in rate mensili a partire dalla data del decreto di apertura della liquidazione dei beni ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012;
- o il pagamento integrale dei crediti non pignorabili ex art. 545 c.p.c.;
- o il pagamento parziale dei restanti creditori chirografi, che non potranno comunque essere soddisfatti in misura integrale in caso di liquidazione del patrimonio, pagamento che verrà effettuato con versamenti mensili rateali.

A fronte della sopra descritta situazione patrimoniale, la proposta formulata dalla ricorrente contempla la messa a disposizione dei creditori di tutti i propri beni, ancorchè privi di alcun valore commerciale.

Come già indicato, la ricorrente, oltre ai beni sopra elencati, possiede entrate derivanti dal reddito da lavoro dipendente pari a euro 1.300,00, quale retribuzione netta mensile secondo l'ultima retribuzione di novembre 2018 comprensiva del *bonus Renzi* di euro 80,00 mensili attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2019, alle quali corrispondono uscite per il sostentamento

proprio per circa 1.050,00 euro (**doc. 19**).

La somma che potrebbe ragionevolmente essere messa a disposizione della massa creditoria, con decorrenza dalla data del decreto di apertura della Liquidazione del Patrimonio ai sensi dell'art. 14 quinquies L. n. 3/2012, ammonta ad 250,00 euro mensili per una durata massima di mesi 62 per un importo complessivo pari ad euro 15.500,00, 2000,00 dei quali destinati alla soddisfazione del credito prededucibile spettante al professionista incaricato dall'OCC. Qualora il *bonus Renzi* dovesse non essere rinnovato, la quota mensile disponibile per il soddisfacimento dei creditori non potrebbe essere superiore ad euro 200,00 in quanto le spese per il suo sostentamento verrebbero ridotte a soli euro 1.020,00, somma assai modesta tenuto conto che l'indice Istat 2017 fissa la soglia di povertà assoluta in euro 826,73 e la spesa media mensile necessaria per un tenore di vita dignitoso in euro 1.769,47 per nucleo familiare composto da una persona (doc. 18).

Tenuto conto di quanto sopra, nell'eventualità che il "*bonus Renzi*" non dovesse essere rinnovato, il numero complessivo delle rate per il minore importo di euro 200,00 verrà incrementato in modo da tenere invariata la somma complessiva di euro 15.500,00 per il soddisfacimento dei creditori.

In ogni caso, la ricorrente si rimette alla misura che giustamente e correttamente verrà stabilita dal Giudice Designato.

Si precisa inoltre che il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio comporta la revoca della cessione volontaria della quota del quinto dello stipendio (euro 260,00) in favore dell'istituto IBL Spa, di euro 185,00 quale delegazione di pagamento a favore del Piccolo Prestito Pitagora S.p.a. e anche dell'assegnazione a favore di Equitalia di euro 125,71 mensili, così da avere quale attivo disponibile l'intero ammontare della retribuzione netta mensile, già indicata.

Ai fini dell'osservanza della presente proposta di pagamenti si confida nella nomina quale liquidatore del professionista già incaricato.

Il soddisfacimento dei creditori avverrà sulla base di un piano di pagamento predisposto dal Liquidatore, dopo il deposito del programma di liquidazione e la definitiva formazione dello stato passivo, che consentirà di comporre le ragioni del ceto creditorio in linea capitale, escludendo gli interessi futuri, eccetto quelli già considerati alla data di deposito della richiesta di liquidazione del patrimonio.

In conclusione, si può affermare la bontà della proposta di liquidazione del patrimonio, atteso che qualunque soluzione alternativa, ad esempio l'inizio di azioni esecutive individuali, comporterebbe per i creditori il sostenimento di cospicue spese legali senza garanzia di soddisfazione del proprio credito in misura integrale, mentre la liquidazione del patrimonio consente una soddisfazione parziale dei creditori, garantendo le spese minime necessarie di sostentamento del debitore.

Tutto ciò premesso, la signora Pascale come sopra rappresentata e difesa, allegata la Relazione Particolareggiata dell'OCC di cui all'art. 14 ter co. 3 L. n. 3/2012

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale di Genova adito, previa verifica dei requisiti ex art. 14 ter e 14 quinquies L. n. 3/2012, di voler

1. dichiarare aperta la procedura del liquidazione ai sensi dell'art.14 quinquies , comma 1 L. n. 3/2012;
2. nominare il Liquidatore nella persona dell'OCC;
3. disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ed, in particolare, disponga la

revoca della cessione del quinto dello stipendio in favore del creditore IBL SPA , della delegazione di pagamento a favore del Piccolo Prestito Pitagora S.p.a. nonché dell'assegnazione a favore di Equitalia per i motivi già indicati;

4. stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
5. ammettere la soddisfazione in prededuzione della somma sopra determinata o in altra diversa eventualmente stabilita dei compensi spettanti al Professionista incaricato dall'OCC.

Allo stato, si producono in copia i seguenti documenti:


1. istanza ex art. 15, comma 9 L. n. 3/2012 14.2.2019;
2. provvedimento di nomina dell'OCC di Genova del 20.02.2019;
3. visura catastale immobile sito in Sicilia;
4. visure PRA;
5. elenco mobili e arredi con fotografie;
6. visura camerale Mast'Anto' S.r.l.s.;
7. estratto conto BPM al 03.04.2019;
8. dichiarazioni redditi ultimi tre anni (2015/2016/2017);
9. elenco spese sostentamento;
10. contratto locazione;
11. fatture utenze energia elettrica e gas;
12. tari 2017;
13. contratto finanziamento IBL S.p.a.;
14. contratto finanziamento Agos S.p.a.;
15. contratto finanziamento "Piccolo Prestito Pitagora";
16. estratto ruoli Agente della Riscossione S.p.a.;
17. busta paga Novembre 2018;
18. istat soglia di povertà 2017;

19. elenco creditori;
20. autocertificazione stato famiglia;
21. certificazione ASL-SERT relativo al figlio;
22. visura ipocatastale negativa;
23. dichiarazione assenza di atti dispositivi patrimoniali;
24. trattamento dati personali;
25. relazione particolareggiata.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che la presente procedura è soggetta a contributo unificato fisso di euro 98,00.

Genova, 25 giugno 2019

 avv. Drego Dapelo


anche per il collega Stefano Fadda

Io sottoscritta Carla Pascale, nata a Genova il 28/10/1959 ed ivi residente in via dei Ciclamini n. 43 int. 8, Codice Fiscale PSCCRL59R68D969X, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura, in ogni sua fase, gli avvocati Diego Dapelo (Codice Fiscale DPLDGI69B02D969C) e Stefano Fadda (Codice Fiscale FDDSFN66L23D969W), conferendo loro, congiuntamente e disgiuntamente, ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di farsi sostituire e rinunciare agli atti.

Dichiaro di essere stata resa edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Autorizzo i predetti difensori al trattamento dei miei dati personali in conformità alla legge.

Eleggo domicilio nello studio dei miei difensori in Genova, via Peschiera n. 22.



Carla Pascale

La firma è autografa



avv. Diego Dapelo



avv. Stefano Fadda



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura sovraindebitamento N. 15 / 2019

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione fallimentare ed esecuzioni

Il Giudice designato, dr.ssa Ada Lucca,

provvedendo sul ricorso depositato in data 25.6.2019
da **PASCALE CARLA**

avente ad oggetto la liquidazione del patrimonio del proponente,

visto l'art. 14quinques L. 3/12;

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei
creditori;

ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14 ter L. 3/12 e non
emergendo dagli accertamenti compiuti la commissione di atti in frode ai
creditori;

rilevato, in particolare, che il debitrice è persona fisica, né ha fatto ricorso nei
cinque anni precedenti a procedure per il sovraindebitamento; e che ha
depositato completa documentazione;

DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

Nomina Liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L.
3/2012 il dott. Federico Hardonk

dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi
definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite
azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio
oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano
comunicati a tutti i creditori;





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

dispone la pubblicazione integrale della proposta e del decreto sul sito del Tribunale, ai sensi dell'art. 14 *quinques*, 2° comma, lettera c) della L. 3/2012;

Invita, a tal fine, il Liquidatore a raccogliere il consenso di tutte le persone indicate nella predetta proposta alla pubblicazione integrale della proposta stessa.

Genova, il 27.6.2019

il Giudice
Ada Lucca

